

QUATTRO AREE DI INTERVENTO

13 agosto 2015 ore 06:00

## Voluntary disclosure: le risposte delle Entrate

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Paolo Angelillis - Loconte & Partners**

Con la Circolare n. 30 dell'11 agosto l'Agenzia delle Entrate fornisce alcune risposte ai numerosi quesiti avanzati da professionisti ed operatori del settore che non avevano trovato soluzione nella precedente "circolare quesiti" n. 27/E dello scorso 16 luglio. Quattro le aree di intervento: ambito oggettivo della collaborazione volontaria, adempimenti a carico del contribuente, termini rilevanti per l'adesione alla procedura ed aspetti sanzionatori.

In tema di voluntary disclosure lo scorso 16 luglio l'Agenzia aveva già fornito una serie di risposte (circolare quesiti n. 27E) ai numerosi quesiti avanzati da professionisti ed operatori del settore che, tuttavia, non avevano trovato adeguata soluzione.

### Leggi anche:

- Voluntary disclosure arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate
- Voluntary disclosure e cause di inammissibilità, i chiarimenti delle Entrate

Il primo tema affrontato dalle Entrate, coincide con la regolarizzazione della posizione contributiva delle persone fisiche che, fiscalmente residenti in Italia, siano titolari di **pensioni "AVS"** (in quanto ex dipendenti o comunque esercenti attività professionale nella Confederazione Elvetica).

Ebbene, in primo luogo viene acclarato che le suddette rendite non concorrono alla formazione del reddito imponibile poiché, se riscosse in Italia, sono de plano assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta da parte dell'intermediario presso il quale sono accreditate.

Diversa la situazione qualora le pensioni siano state accreditate su conti elvetici senza l'intervento di un intermediario finanziario residente: in queste ipotesi infatti, l'imponibile verrà comunque assoggettato ad un'imposizione sostitutiva del 5%.

Ad ogni modo, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, potrà avvalersi della procedura di collaborazione volontaria.

Altra questione "spinosa" oggetto di chiarimenti, consiste nell'**emersione delle liberalità indirette**, ossia quegli atti di disposizione non formalizzati in atti pubblici, che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche (quali ad esempio le rinunce a crediti, piuttosto che le elargizioni di danaro contante prelevato da conti esteri).

Le suddette liberalità, a detta dell'Agenzia, scontano l'imposta prevista per le successioni e le donazioni di cui al Decreto Legge n. 262/06 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286/2006) ad eccezione, ovviamente, dei casi in cui per il relativo atto sia prevista, in alternativa, l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'imposta sul valore aggiunto. Viene altresì puntualizzato che, qualora la norma vigente non preveda franchigie, l'imposta trova comunque applicazione, a prescindere dall'importo della donazione.

Un altro chiarimento quanto mai atteso dagli operatori, poi, inerisce la **completezza della documentazione**.

Viene sancito "nero su bianco" che l'esito della procedura di collaborazione volontaria non potrà considerarsi compromesso qualora il contribuente risulti oggettivamente impossibilitato a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione fiscale entro i termini di decadenza.

Ciò può riscontrarsi, come ben noto agli operatori del settore, qualora gli stessi istituti finanziari presso cui sono collocate le attività subordinino la produzione del corredo documentale alla

presentazione della richiesta di regolarizzazione oppure ancora si sia in presenza di somme o attività finanziarie detenute presso enti creditizi falliti dai quali, per evidenti ragioni, si rende difficoltoso reperire documenti.

Questa “apertura” del Fisco alle oggettive difficoltà del contribuente che intende regolarizzare la propria posizione, tuttavia, sarà garantita solo a patto che, nella relazione di accompagnamento, venga segnalata la presenza delle cause che impediscono la tempestiva produzione documentale o che non permettono una puntuale rappresentazione delle violazioni dichiarative oggetto della regolarizzazione.

La documentazione dovrà essere comunque trasmessa entro la notifica da parte dell'ufficio dell'invito a comparire o, quanto meno, nell'ambito del contraddittorio propedeutico alla redazione dell'atto di accertamento con adesione.

Il documento di prassi si esprime altresì in merito al c.d. “**monitoraggio rafforzato**” previsto dalla norma per le attività oggetto di collaborazione volontaria.

Ed invero - dovendosi ritenere la procedura finalizzata “*alla futura compliance da parte di coloro cui è destinata*” - il *discloser* che, successivamente all'attivazione della procedura, trasferisca le attività finanziarie presso un intermediario localizzato in uno Stato diverso dagli Stati membri dell'Unione europea o da quelli aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, omettendo di provvedere al tempestivo rilascio del c.d. waiver nei confronti di quest'ultimo intermediario, incorrerà nella specifica sanzione prevista dall'articolo 5-quinquies, comma 5, del decreto legge 167/1990.

Infine, tra gli adempimenti a carico del contribuente che si era avvalso del cosiddetto “**scudo fiscale**” e vuole oggi accedere alla procedura, rientra anche quello di indicare, nella relazione di accompagnamento, le dichiarazioni riservate di cui all'articolo 13 bis del decreto legge 78/2009 che devono considerarsi direttamente o indirettamente correlate alle poste patrimoniali e ai redditi oggetto della odierna procedura.

Copyright © - Riproduzione riservata